



Data **17 GEN. 2014** Protocollo N° **21664**

Class: **E.140.02.7**

Prat.

Fasc.

Allegati N° **2**

Oggetto: **Reg (CE) 1069/09: smaltimento animali da compagnia ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a).**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az.ULSS del Veneto

Agli Ordini dei Medici Veterinari
provinciali del Veneto

Con D.G.R. n. 1530 del 28/08/2013 la Regione del Veneto ha recepito l'Accordo Stato-Regioni inerente le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002".

L'art. 15, paragrafo 1, dell'Allegato A alla suddetta Delibera disciplina la raccolta, trasporto e smaltimento degli animali da compagnia e degli equidi, in attuazione dell'art. 19 del Reg (CE) 1069/09 .

In particolare, ai sensi del paragrafo 1, comma 1.1 del citato articolo, "*è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti, degli **animali da compagnia** in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma*".

Pertanto, in allegato alla presente, vengono riportate le misure minime da rispettare nel territorio della Regione del Veneto ai fini dello smaltimento, tramite sotterramento, degli animali da compagnia (come definiti dall'art. 3, punto 8, del Reg CE 1069/09).

Distinti saluti.

Il Direttore di Sezione
dott. Giorgio Cester

MB/lf-ac

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374

PEC : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

**SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA SUL TERRITORIO REGIONALE**

Gli animali morti che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo sono classificati dal Regolamento CE 1069/2009 come materiali di categoria 1 e quindi il loro smaltimento potrà avvenire mediante invio a stabilimento autorizzato per il trattamento delle spoglie sotto pressione (133°/20 minuti/3 bar) e successivo seppellimento dei materiali risultanti in una discarica autorizzata.

Lo smaltimento di tali materiali è disciplinato dall'art. 12 del Regolamento CE 1069/2009.

In deroga a tale trattamento, così come indicato dall'art. 19, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento, gli animali da compagnia possono essere seppelliti, previa autorizzazione dell'Autorità competente, nel rispetto delle indicazioni date dal Regolamento CE 142/2011, Allegato VI, Capo III, sezione 1, che stabilisce le norme particolari per lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e definisce ulteriormente i criteri ed i limiti per il seppellimento, che deve avvenire:

- a) in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi;
- b) in una discarica autorizzata o in un altro sito, senza mettere a rischio la salute umana e senza utilizzare processi o metodi che presentino rischi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione o gli animali, oppure che risultino nocivi a causa del rumore o dell'odore.

Tali limiti fanno sì che eventuali autorizzazioni al seppellimento di animali da compagnia, in un contesto dove esiste un servizio già predisposto di consegna, conservazione e smaltimento mediante ditta autorizzata, secondo le indicazioni principali della regolamentazione comunitaria (non in deroga), debbano essere concesse solo nei casi in cui impedimenti in ordine logistico e di sicurezza non consentano la rimozione della spoglia.

Tutto ciò premesso, sul territorio della Regione del Veneto è consentito lo smaltimento delle carcasse degli animali da compagnia di proprietà di privati (quindi animali esclusi dai circuiti commerciali) in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali), a condizione che sia prodotta la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'Autorità sanitaria locale (Sindaco);
- certificato veterinario che attesti le cause di morte e l'assenza di patologie per le quali i Regolamenti CE 1069/09, 142/2011 e Reg. Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/1954) ne impediscano categoricamente l'interramento;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti.

Ad integrazione di quanto sopra, si allega alla presente la nota del Ministero della Salute prot. 0012958 del 3/04/13, relativa a "Smaltimento carcasse ai sensi dei Regolamenti (CE) 1069/09 e (UE) 142/2011".

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia

Tel. 041/2791417 -3188 – Fax 041/2791330-1374

PEC : protocollo.generale@pec.regione.veneto.it